



Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

D.L. 161/2019 / A.C. 2394

Dossier n° 56 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 24 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2394
D.L.	161/2019
Titolo:	Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
testo originario:	4
testo approvato dal Senato:	4
Date:	
emanazione:	30 dicembre 2019
pubblicazione in G.U.:	31 dicembre 2019
approvazione del Senato:	20 febbraio 2020
presentazione:	7 gennaio 2020
assegnazione:	8 gennaio 2020
scadenza:	29 febbraio 2020
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge di conversione era stato in origine presentato dal Governo alla Camera come [C.2324](#), poi ad esso restituito in data 7 gennaio 2020 e presentato al Senato della Repubblica. Il testo del provvedimento è quello approvato con votazione di fiducia al Senato e corrisponde a quello messo a punto dalla Commissione Giustizia del Senato; si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1**, come modificato presso il Senato, posticipa il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni- introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione al 1° maggio 2020; per tutti i procedimenti in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale. Inoltre, è differito al 1° maggio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2017 che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti.

L'**articolo 2** del decreto legge contiene, al **comma 1**, modifiche al codice di procedura penale e, al **comma 2**, modifiche alle disposizioni di attuazione.

In particolare, la lettera a) del **comma 1** interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale (c.p.p.), relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, vietando la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* del codice di rito. Sono inoltre ammesse le intercettazioni anche dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. (*Associazione di tipo mafioso*), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso. Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita la nuova lettera *0c*), la quale interviene sulla disciplina relativa ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dettata dal comma 1 dell'articolo 266 c.p.p. Anche la lettera c) modifica l'art. 266 del codice, per consentire l'uso del captatore informatico (c.d. trojan) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione. La lettera e) modifica l'articolo 268 del c.p.p. sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, sopprimendo la riforma che aveva apportato il decreto legislativo n. 216 del 2017 nella parte in cui (*comma 2-bis*) vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, o la

trattazione di dati personali sensibili) e demanda al p.m. il compito di ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni "quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova" (*comma 2-ter*). La lettera *f*) - come modificata nel corso dell'esame in Senato - interviene sull'articolo 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione eliminando la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto: l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni è consentito al Gip e ai difensori delle parti. La lettera *g*) - come modificata dal Senato - interviene sull'articolo 270 c.p.p. in materia di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mezzo del captatore in un procedimento diverso da quello nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. La lettera *i*) interviene sul comma 3 dell'articolo 293 c.p.p., prevedendo il diritto del difensore di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ai sensi del comma 1 dell'articolo 291 c.p.p. La lettera *m*) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-*bis*, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. La lettera *q*) abroga gli articoli 268-*bis* (*Deposito di verbali e registrazioni*), 268-*ter* (*Acquisizione al fascicolo delle indagini*), 268-*quater* (*Termini e modalità della decisione del giudice*) e 493-*bis* (*Trascrizione delle intercettazioni*) c.p.p.

Il **comma 2** apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, abbreviato in "disp.att.c.p.p."). Più nel dettaglio la lettera *a*) sostituisce l'articolo 89 disp.att.c.p.p. in materia di verbali e registrazioni delle intercettazioni, imponendo l'uso di applicativi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. La lettera *b*) del comma 2 interviene sull'articolo 89-*bis* disp.att.c.p.p. relativo all'archivio delle intercettazioni con particolare riguardo alle modalità di conservazione della documentazione: l'archivio riservato presso l'ufficio del Pm, già previsto dalla Riforma Orlando, è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che, ai sensi del **comma 4**, devono avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.

Il **comma 5** rimette ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare (adottato dal Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la fissazione dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso, nonché per disciplinare le modalità di consultazione e richiesta di copie. Nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il riferimento alle modalità di consultazione e di richiesta di copie.

Il **comma 6** prevede un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione), il quale definisca le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il **comma 7** interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1.

Il **comma 8** prevede, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 2 trovino applicazione con riguardo ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Il Senato ha modificato anche questo termine per prorogarlo al 30 aprile 2020.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier del Servizio Studi n. [203/1](#).

Relazioni allegata

Il provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi 3 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (decreti del Ministro della giustizia), senza peraltro recare alcun termine per la loro adozione.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), nel novellare il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni riguardanti "dati personali definiti sensibili dalla legge", ricorre ad una espressione *che appare superata* alla luce dell'articolo 9 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE, che ora definisce "categorie particolari di dati personali" quelli che un tempo erano qualificati "dati sensibili".

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede il ricorso a un decreto del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, di cui viene dichiarata la natura non regolamentare.

Al riguardo si rileva che la disposizione andrebbe valutata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha qualificato i decreti di natura non regolamentare come atti dall'indefinibile natura giuridica (si veda in particolare la sentenza n. 116 del 2006).